Decreto 1 gennaio 1998, n. 0001 - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto 1 gennaio 1998, n. 0001 - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto

Data: 1 gennaio 1998
Gazzetta: 1 gennaio 1998
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Tipo: DECRETO
Titolo: Decreto 1 gennaio 1998, n. 0001 - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto
Sommario: Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto

SOMMARIO

ALLEGATO - LIMITE DI VOLATILITÀ DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - LIMITE DI VOLATILITÀ DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto

ALLEGATO - MINIMI REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - MINIMI REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto

ALLEGATO - CONTINUA A SOMMARIO DEL CONTRO LA FORMAZIONE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - CONTINUA A SOMMARIO DEL CONTRO LA FORMAZIONE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto

ALLEGATO - CONTINUA A SOMMARIO DEL CONTRO LA FORMAZIONE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - CONTINUA A SOMMARIO DEL CONTRO LA FORMAZIONE DEI PRODOTTI DA IMPIEGARE NEI PERIODI DI RIFERIMENTO DEI LIVELLI DI VOLATILITÀ - Regolamento per la qualità dei combustibili per autotrasporto del singolo gli Decreto

NOTE

Collegamento a testo in Gazzetta Ugeti 1998, n. 0 (N.0)
Decreto 1 gennaio 1998, n. 0001 - Gu - modificato dal D. 0 - Contenuto: 1998.
Testo: Testo in vigore dal: 1-1-1998 - Aggiornato al: 1-1-1998

Testo

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO ED ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
Visto il decreto-legge 27 luglio 1979, n. 0;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 0;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 0;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 0;
Vista il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 0;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori

Per l'oggetto ricorre la seguente tabella di valori, dove i valori corrispondono ai dati scelti in ulteriori prove di laboratorio:

x_1	x_2	x_3	x_4
1	1	1	1
1	1	1	-1
1	1	-1	1
1	1	-1	-1
1	-1	1	1
1	-1	1	-1
1	-1	-1	1
1	-1	-1	-1

Per l'oggetto ricorre la seguente tabella di valori, dove i valori corrispondono ai dati scelti in ulteriori prove di laboratorio:

x_1	x_2	x_3	x_4
1	1	1	1
1	1	1	-1
1	1	-1	1
1	1	-1	-1
1	-1	1	1
1	-1	1	-1
1	-1	-1	1
1	-1	-1	-1

Si chiede:

1) Il numero minimo di prove da effettuare per ottenere la stima dei parametri del modello di regressione lineare.

2) Il valore di ciascun fattore che permette di ottenere una stima dei parametri del modello di regressione lineare, che sia la più precisa possibile.

3) Il valore di ciascun fattore che permette di ottenere una stima dei parametri del modello di regressione lineare, che sia la più precisa possibile, se si sa che il fattore x_1 è controllabile solo a partire dal valore 1.

La lampadina della casa della nonna ha una durata media di 5000 ore, con deviazione pari a 50.

Nella prima settimana di gennaio, la nonna ha comprato 100 lampadine, di cui 50 sono state montate in casa e 50 sono state messe in cantina. Nella prima settimana di febbraio, la nonna ha comprato 100 lampadine, di cui 50 sono state montate in casa e 50 sono state messe in cantina.

Si chiede:

1) Calcolare la durata in ore dopo 6 mesi.

2) Calcolare la durata in ore dopo 12 mesi.

Nella prima metà di gennaio, il 10% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella seconda metà di gennaio, il 20% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso.

Si chiede:

1) Calcolare la probabilità che, dopo 6 mesi, una lampadina sia ancora funzionante.

2) Calcolare la probabilità che, dopo 12 mesi, una lampadina sia ancora funzionante.

Nella prima metà di gennaio, il 10% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella seconda metà di gennaio, il 20% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella prima metà di febbraio, il 30% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella seconda metà di febbraio, il 40% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso.

Si chiede:

1) Calcolare la probabilità che, dopo 6 mesi, una lampadina sia ancora funzionante.

2) Calcolare la probabilità che, dopo 12 mesi, una lampadina sia ancora funzionante.

Nella prima metà di gennaio, il 10% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella seconda metà di gennaio, il 20% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella prima metà di febbraio, il 30% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso. Nella seconda metà di febbraio, il 40% delle lampadine del magazzino della nonna risulta difettoso.

Si chiede:

1) Calcolare la durata in ore dopo 6 mesi.

2) Calcolare la durata in ore dopo 12 mesi

- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;

- procedure per l'evacuazione;

- rapporti con i vigili dei fuoco;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- illuminazione di emergenza.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;

- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;

- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

- Principi sulla combustione;

- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;

- le sostanze estinguenti;

- i rischi alle persone ed all'ambiente;

- specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;

- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;

- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

- Misure di protezione passiva;

- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;

- attrezzature ed impianti di estinzione;

- sistemi di allarme;

- segnaletica di sicurezza;

- impianti elettrici di sicurezza;

- illuminazione di sicurezza.

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

- Procedure da adottare quando si scopre un incendio;

- procedure da adottare in caso di allarme;

- modalità di evacuazione;

- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;

- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;

- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;

- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.);

- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili,

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m2;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;

h) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case dì ricovero per anziani,

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m2;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi